

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023.

Il presente modulo on line, predisposto sul modello dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), deve essere utilizzato da:

- i dipendenti;
 - i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
 - i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - i liberi professionisti e i consulenti;
 - i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
 - dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione e la cui assistenza dev'essere riservata);
 - le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
 - i colleghi di lavoro della persona segnalante;
- che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti la Fondazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge, l'amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante.

In particolare, l'identità del segnalante è protetta:

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di discriminazione al Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Codice Etico.

La segnalazione deve essere presentata al seguente link:

<https://whistleblowing.dataservices.it/UNITAGERIATRICA>

con accesso in modo esclusivo da parte del Consulente individuato per la gestione degli illeciti, il dott. Alessandro Calanca.